



COMUNE DI ALCARA LI FUSI

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

CATASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Elaborato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000

Anni dal 2017 al 2024

Allegati:

- Relazione tecnica
- Elenco particelle delle aree percorse dal fuoco
- Planimetrie aree interessate dal fuoco

Alcara Li Fusi, 10/12/2025

I RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Vincenzo Borgia



RELAZIONE TECNICA

Si redige la presente ai sensi l'art. 10, comma 2, della Legge n. 353/2000 che impone ai Comuni di censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato e che tale catasto sia aggiornato annualmente.

La legge 353/2000, Legge-quadro in materia di incendi boschivi, come recepita dall'art. 3 della Legge Regionale del 14/04/2006 n. 14 e ss.mm.ii., è finalizzata alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.

Nell'ambito degli obiettivi della legge vengono applicate, tra l'altro, azioni volte alla previsione e prevenzione degli incendi. In particolare i comuni provvedono a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco, avvalendosi dei rilievi effettuati dal Corpo Forestale.

Il presente elenco particellare riguarda il censimento dei terreni che sono stati percorsi dal fuoco relativamente agli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

L'individuazione delle aree è avvenuta mediante l'utilizzazione della cartografia redatta dal Sistema Informativo Regionale (S.I.F) dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente (A.R.T.A.) aggiornata periodicamente dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

In conformità agli obblighi prescritti dalla legge in argomento, sono stati predisposti gli elaborati che, unitamente alla presente relazione, costituiscono la documentazione propedeutica all'istituzione del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ex art. 10 della legge n. 353/2000 e relativamente all'applicazione dei vincoli previsti al primo comma dell'art. 10 della citata Legge del 21/11/2000 n. 353 e ss.mm.ii. occorre specificare che per gli stessi è prescritto quanto segue: *“Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno **quindici anni**. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per **dieci anni**, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per **cinque anni**, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per **dieci anni**, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni*

dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. La disposizione di cui al prediodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.”;

In applicazione delle modalità di cui al 2° comma dell'art. 10 della citata Legge n. 353/2000, il presente elenco particellare del catasto incendi, unitamente all'allegata cartografia recante la perimetrazione territoriale, viene pubblicato per **giorni trenta** (gg. 30) all'Albo Pretorio online affinché i soggetti interessati ne possano prendere visione e presentare eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valuteranno le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

Si informa altresì che la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 è ammessa solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28 febbraio 1985 n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio.

Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore ad € 1.032,91 e non superiore ad € 10.329,14.

Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

Lo studio in oggetto si avvale dei dati relativi ai rilievi effettuati dal Corpo Forestale, ai sensi del comma 1 del decreto legge 120/2021, come recepito dalla legge 155/2021 e pubblicati, entro il 1° aprile di ogni anno solare, sul sito ufficiale “sif.regione.sicilia.it”, per le annualità 2017/2022.

Durante il periodo 2017/2022 si sono quindi verificati incendi esclusivamente negli anni 2017, 2019 e 2024, come da tabella allegata:

Anno	Evento	Superficie Ha	Località	Foglio	Particella
2017	25-lug-17	3,66	Molinaro	21	107
			Molinaro	21	108
			Molinaro	29	4
			Molinaro	29	5
	02-ago-17	3,24	Molinaro	29	4
			Molinaro	29	5
			Molinaro	29	6
			Molinaro	29	9
	21-ago-17	15,25	Rocche del Crasto	18	32
			Rocche del Crasto	18	33
			Rocche del Crasto	18	34
			Rocche del Crasto	18	35
			Rocche del Crasto	18	48
			Rocche del Crasto	18	49
			Rocche del Crasto	18	50
			Rocche del Crasto	18	51
			Rocche del Crasto	18	53
			Rocche del Crasto	18	55
			Rocche del Crasto	18	60
			Rocche del Crasto	18	61
			Rocche del Crasto	18	62
			Rocche del Crasto	18	63
			Rocche del Crasto	18	64
			Rocche del Crasto	18	65
			Rocche del Crasto	18	66
			Rocche del Crasto	18	67
			Rocche del Crasto	18	79
			Rocche del Crasto	18	80
			Rocche del Crasto	18	83
			Rocche del Crasto	18	87
			Rocche del Crasto	18	94
			Rocche del Crasto	25	25
2017	10-set-17	8,76	Murà	10	278
			Murà	10	271
			Murà	10	273
			Murà	10	277
			Murà	10	272
			Murà	10	429
			Murà	10	428
			Murà	10	636

			Murà	10	554
			Murà	10	634
			Murà	10	306
			Murà	10	424
			Murà	10	308
			Murà	10	310
			Murà	10	309
			Murà	10	276
			Murà	10	877
			Murà	10	935
			Murà	10	277
			Murà	10	609
			Murà	11	278
			Murà	11	279
			Murà	11	280
			Murà	11	281
			Murà	11	282
			Murà	11	283
			Murà	11	286
			Murà	11	324
			Murà	11	327
			Murà	11	328
			Murà	11	329
			Murà	11	330
			Murà	11	332
			Murà	11	334
			Murà	11	335
			Murà	11	336
			Murà	11	338
			Murà	11	339
			Murà	11	365
			Murà	11	366
			Murà	11	367
			Murà	11	368
			Murà	11	369
			Murà	11	370
			Murà	11	371
			Murà	11	373
			Murà	11	375
			Murà	11	375
			Murà	11	376
			Murà	11	393

			Murà	11	412
			Murà	11	413
			Murà	11	414
			Murà	11	415
			Murà	11	418
			Murà	11	446
			Murà	11	451
			Murà	11	456
			Murà	11	464
			Murà	11	465
			Murà	11	474
			Murà	11	558
			Murà	11	559
			Murà	11	567
			Murà	11	568
			Murà	11	569
			Murà	11	654
			Murà	11	655
			Murà	11	656
			Murà	11	657
			Murà	11	658
			Murà	11	659
			Murà	11	660
			Murà	11	661
			Murà	11	662
			Murà	11	663
			Murà	11	664
			Murà	11	691
			Murà	11	692
			Murà	11	693
			Murà	11	694
			Murà	11	708
			Murà	11	709
			Murà	11	745
			Murà	11	796
2018	Nessuno				
2019	16-ago-19	7,08	Rocche del Crasto	11	1
			Rocche del Crasto	11	3
			Rocche del Crasto	11	29
			Rocche del Crasto	11	43
			Rocche del Crasto	11	44
2020	Nessuno				

2021	Nessuno				
2022	Nessuno				
2023	Nessuno				
2024	16-ago-24	11,61	Incaretto	33	16
2024	18-ago-24	14,48	Molinaro S.Todaro	29	4
			Molinaro S.Todaro	29	5
			Molinaro S.Todaro	29	6
			Molinaro S.Todaro	29	9
			Molinaro S.Todaro	29	106
			Molinaro S.Todaro	29	107
			Molinaro S.Todaro	29	108
			Molinaro S.Todaro	29	109
			Molinaro S.Todaro	29	110

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 evidenziano i fenomeni verificatisi sul territorio comunale, esclusivamente per l'annualità 2017, interessando le particelle sopraelencate ricadenti nei fogli di mappa n. 10, 11, 18, 21, 25 e 29.

L'Allegato 5 evidenzia le aree percorse dal fuoco per l'annualità 2019 ricadenti nei fogli di mappa n. 11, interessando le particelle n. 1, 3, 29, 43 e 44.


Gli allegati 6 e 7 evidenziano i fenomeni verificatisi sul territorio comunale, esclusivamente per l'annualità 2024, interessando le particelle sopraelencate ricadenti nei fogli di mappa n. 33 e 29.

Alcara Li Fusi, lì 10/12/2025

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Vincenzo Borgia



Allegato 1




Allegato 2




Allegato 3




Allegato 4



Allegato 5



Allegato 6



Allegato 7

